Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965.
Cessazione del Prefetto di 1ª classe dott. Paolo Strano dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Pag. 563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965.
Nomina del Consigliere di Stato dott. Nicola Picella a Segretario generale della Presidenza della Repubblica . Pag. 563

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1964.
Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1964 . . . . Pag. 563

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.
Sostituzione di un componente il Comitato interministeriale istituito dall'art. 2 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti . . . . Pag. 566

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.
Istituzione di una Sezione specializzata per l'economia montana e per le foreste in seno all'Ispettorato regionale delle foreste della Lombardia . . . . Pag. 566

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.
Esenzione sino al 31 dicembre 1965 dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357 . . . . Pag. 566

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.
Approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino . . . . Pag. 567

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.
Approvazione di alcune condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee in caso di morte, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano Pag. 567

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) della provincia di Brescia. Pag. 567

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1965.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel XX Salone mercato internazionale dell'abbigliamento, in Torino . . . Pag. 568

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.
Sostituzione del rappresentante dei commercianti nel Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio . . . . Pag. 568

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra convenzionata di « Malattie infettive » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano. Pag. 569

Ministero delle finanze: Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un appezzamento di terreno ubicato in sponda destra del canale Lanza del comune di Casale Monferrato . . . . Pag. 569

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . . Pag. 569

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 569

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 569

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 569

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 569

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 569

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 569

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 569

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 569

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 569

Autorizzazione al comune di Montefalcone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 570

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag 570

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 570

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 570

Avvisi di rettifica . . . . Pag. 570

Ministero della sanità:

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964 . . . . Pag. 571

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964 . . . . Pag. 572

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 572

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Amministrazione dell'Università degli studi di Bari a modificare l'art. 8 del regolamento della Scuola professionale per infermieri presso la Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università . Pag. 573

Ministero dei lavori pubblici:

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno . . . . Pag. 573

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Ticino, in comune di Pavia Pag. 573

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio regionale sardo cooperative ex combattenti, con sede in Cagliari, e nomina di un amministratore provvisorio . . . . Pag. 573

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Opera nazionale per gli invalidi di guerra: Concorso pubblico per titoli a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario - personale tecnico . . . . . Pag. 574

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Roma: Concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova . . . . Pag. 577

Ministero del tesoro:

Approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti a dodici posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Genova . . . . Pag. 580

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 580

Ministero della pubblica istruzione - Accademia della Crusca: Concorso a un posto di comandato presso il Centro di studi di filologia italiana, presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze . . . . Pag. 581

Ministero dell'interno: Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica . . Pag. 581

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Nomina di quattro membri aggregati in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Firenze, del concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'espletamento di prove facoltative . . . . Pag. 581

Avviso relativo alle graduatorie del concorso a diciassette posti di interprete in prova . . . . Pag. 581

Ufficio medico provinciale di Frosinone: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone Pag. 582

Ufficio medico provinciale di Messina: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina . . . Pag. 582

Ufficio medico provinciale di Como: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como . . . . Pag. 582

Ufficio medico provinciale di Salerno:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno. Pag. 583

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno. Pag. 583

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno. Pag. 583

Ufficio medico provinciale di Rovigo: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962 . . . . Pag. 583

Ufficio veterinario provinciale di Foggia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia . . Pag. 584

Ufficio veterinario provinciale di Reggio Calabria: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . . Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965.

Cessazione del Prefetto di 1ª classe dott. Paolo Strano dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1962, con il quale il Prefetto di 1ª classe dott. Paolo Strano è stato nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Prefetto di 1ª classe dott. Paolo Strano cessa dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 178

(717)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965.

Nomina del Consigliere di Stato dott. Nicola Picella a Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consigliere di Stato dott. Nicola Picella è nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 180

(718)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1964.

Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto che la difesa del mercato della canapa e la stabilità dei relativi prezzi sono stati validamente assicurati nelle decorse campagne mediante l'ammasso su scala nazionale, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta pertanto la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato della canapa di produzione 1964, e ad assicurare la stabilità del prezzo relativo e l'equilibrio del mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti e da Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali sulle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che si rende necessario assistere l'ammasso volontario con contributi statali negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti, nonchè sulle altre spese di gestione;

Constatata la sussistenza delle condizioni previste dal. terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico Ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia le necessarie garenzie per la buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuta l'idoneità del Consorzio nazionale produttori canapa allo svolgimento delle operazioni di ammasso volontario della canapa di produzione 1964, trattandosi di Ente che risponde ai requisiti specificati nelle considerazioni che precedono e che, inoltre, ha dato prova di capacità organizzativa nel settore dell'ammasso della canapa ed è istituzionalmente soggetto a specifici controlli da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Avuto riguardo all'urgenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni di ammasso nel senso e con i contributi sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad attuare l'ammasso volontario della canapa di produzione 1964 e ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, ivi compresa la macero-stigliatura, nonchè sugli inte-

ressi sui prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1964.

L'ammasso volontario della canapa di cui al precedente comma, la cui gestione deve essere tenuta nettamente distinta da quella ordinaria dell'Ente, è regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dal Consorzio nazionale produttori canapa ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio nazionale produttori canapa:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario della canapa nella misura massima del 90% per quanto riguarda le spese di stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione, facchinaggio ed amministrazione e nella misura massima del 50% nella spesa, per le operazioni di macero-stigliatura, anticipata dai produttori che l'hanno effettuata con propria mano d'opera o con propri mezzi nell'interesse e per conto della gestione di ammasso volontario. Detta spesa è determinata nella misura di L. 9000 per quintale;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento per qualsiasi causa venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 200 milioni.

Ove l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso e di macero-stigliatura, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali dei contributi di cui alla lettera *a*) verranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di lire 200 milioni.

Art. 3.

Il pagamento dei contributi sarà disposto sulla base delle spese accertate ed approvate, a norma del disciplinare allegato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Per l'ammasso volontario di cui al presente decreto, il Consorzio nazionale produttori canapa dovrà costituire una apposita gestione sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione e le relative operazioni di ammasso restano affidate alla responsabilità degli amministratori del Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 5.

Sul capitolo 142/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è assunto impegno per la somma di lire 200 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1964
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 336

Atto disciplinare

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1964;

Considerata l'opportunità di assistere con il contributo dello Stato, tanto nelle spese di gestione e di macero-stigliatura che negli oneri di finanziamento, l'iniziativa dell'ammasso volontario di cui alla domanda suddetta;

Ritenuto che tutte le operazioni dell'ammasso assistito dai contributi di cui alla citata disposizione legislativa, nonchè gli obblighi dell'Ente gestore del predetto ammasso e le modalità di erogazione dei predetti contributi debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

Le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1964, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 1.

L'ammasso volontario della canapa di produzione 1964, con i contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dal Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 2.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento di canapa all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori.

I produttori che intendono conferire la canapa all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore indicando il quantitativo e la qualità del prodotto e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme regolanti l'ammasso volontario contenute nel presente disciplinare e disposte dall'Ente ammassatore in armonia con il presente atto.

Art. 3.

Il prodotto da consegnarsi nei luoghi e con le modalità indicate dal Consorzio nazionale produttori canapa, a cura e spese del conferente, deve essere conforme, per qualità, a quello descritto nella apposita tabella dei caratteri distintivi ed anticipi di conferimento della canapa approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale produttori canapa è responsabile della buona conservazione del prodotto ammassato.

Art. 4.

La canapa dovrà essere presentata all'ammasso nei giorni fissati con la prenotazione nelle seguenti condizioni:

a) ben curata, pulita, allo stato naturale come esce dalla maciullazione;

b) confezionata in fagotti di peso comunque non superiore a kg. 71, legati con canapa della stessa qualità e privi sia all'interno che nella legatura del fagotto stesso, di corpi estranei e di qualità più scadenti;

c) perfettamente asciutta;

d) divisa per colori e lunghezza.

Non saranno, pertanto, accettate quelle partite di canapa nelle quali verrà riscontrata una umidità superiore a quella normale (12%), nè quelle che presenteranno occultati, nelle mannelle, nei fagotti e nelle legature del fagotto stesso, stoppe ed altre fibre scadenti.

Art. 5.

Le operazioni di stima e di conferimento della canapa avverranno alla presenza dei produttori o di un loro mandatario munito di delega scritta.

Art. 6.

La stima del prodotto presentato per il conferimento all'ammasso sarà effettuata attribuendo a ciascuna marca o qualità componenti la partita gli anticipi di conferimento specificati nell'apposita tabella di cui all'art. 3. Tale tabella dovrà essere esposta in ciascun magazzino di ammasso.

Art. 7.

All'atto del conferimento della canapa, esaurite le operazioni di stima, agli interessati viene rilasciato un bollettino di stima e consegna.

Il bollettino è sottoscritto dallo stimatore dell'ammasso, dal magazziniere e, per accettazione, dal conferente o dal suo mandatario.

Nella domanda di conferimento e nel bollettino di stima e consegna sarà inserita la dichiarazione con la quale il conferente espressamente autorizza il Consorzio — Gestione ammasso volontario — a cedere in garanzia agli Istituti finanziatori dell'ammasso la canapa conferita e gli affida l'incarico irrevocabile di procedere alla vendita del prodotto conferito.

Una copia del bollettino è consegnata al conferente, le altre sono trattenute dal Consorzio.

Art. 8.

Eventuali controversie che sorgessero sulle stime al momento del conferimento del prodotto all'ammasso, qualora il conferente non desideri recedere dal conferimento stesso, saranno risolte da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori designati uno dal conferente, uno dal Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, ed un terzo di intesa dalle parti o, in mancanza di accordo, dall'autorità giudiziaria a' termini di legge.

Il terzo arbitro ha funzioni di presidente del Collegio che si intende costituito con l'accettazione di nomina da parte del terzo perito.

La contestazione deve risultare da una richiesta sottoscritta dal produttore conferente all'atto della non accettazione della sima. Il prodotto in contestazione dovrà essere depositato presso il magazzino di ammasso ed ivi separatamente custodito. Tale deposito risulterà da apposito verbale, nel quale verrà descritta la merce ed il suo imballaggio, nonchè i termini della contestazione, in base al quale si procederà alla nomina del Collegio arbitrale come sopra previsto.

Il lodo peritale è inappellabile ed impegnativo tra le parti.

Nel caso in cui il conferente anzichè adire alla procedura peritale desideri rinunciare al conferimento, tale suo intendimento deve risultare da apposita dichiarazione formulata in riferimento alla domanda presentata in precedenza.

Art. 9.

Tutto il prodotto conferito all'ammasso andrà a formare i vari monti di tipi e qualità. Pertanto, ciascuna partita conferita all'ammasso perderà la propria individualità ed il conferente non potrà, quindi, ripetere il diritto sulla sua partita di canapa, che rimane vincolata alle sorti dell'ammasso.

Art. 10.

La fissazione dei prezzi di vendita e la vendita del prodotto ammassato vengono effettuate dal Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, in base alle direttive degli organi amministrativi dell'Ente ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il prodotto venduto deve essere consegnato a piede magazzino. Le vendite della canapa sono effettuate mediante regolare contratto da redigersi in triplice esemplare. Ogni vendita deve essere preventivamente finanziata mediante pagamento anticipato del prezzo, documentato da apposita fattura, con versamento dello stesso, da parte dell'acquirente, sui conti di finanziamento accesi presso gli Istituti bancari interessati, a fronte delle anticipazioni corrisposte ai conferenti.

Le consegne del prodotto venduto devono essere effettuate soltanto presso i magazzini di ammasso nel periodo previsto dal contratto stesso. Il prodotto si intende consegnato con l'uscita dal magazzino di ammasso, dopo di che non è più ammessa alcuna eccezione o contestazione anche per qualità e peso. Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito si intende accettata dai singoli conferenti, i quali, pertanto, sollevano il Consorzio nazionale produttori canapa da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 11.

La chiusura del rendiconto della « gestione ammasso volontario » avverrà ad ultimazione completa delle vendite del prodotto conferito.

Art. 12.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato il Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, provvederà a calcolare — sulla base dell'ammontare dei ricavi di cui al precedente art. 10, al netto degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute — il prezzo effettivo medio ricavato per ogni quintale di canapa e sottoprodotti conferiti.

Tale prezzo sarà poi maggiorato della quota dei contributi — non appena riscossi — che lo Stato erogherà al Consorzio nazionale produttori canapa ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Stabilito in tale modo il ricavo per il conferente, il Consorzio nazionale produttori capana - Gestione ammasso volontario, previa delibera degli organi amministrativi dello Ente da sottoporre all'approvazione dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a conguagliare tale ricavo con le anticipazioni corrisposte, tenendo conto delle quantità conferite e liquidando a favore dei conferenti l'eventuale avanzo.

Di converso, il conferente si impegna a rimborsare alla Gestione dell'ammasso volontario, una volta chiusa la Gestione stessa, la quota parte dell'anticipo ricevuto che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed interessi, come sopra specificato.

Art. 13.

Al finanziamento del prodotto conferito all'ammasso provvederà il Consorzio nazionale produttori canapa mediante convenzioni con gli Istituti di credito, ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Per la canapa conferita all'ammasso volontario valgono le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 15.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato di cui all'art. 1, il Consorzio nazionale produttori canapa deve:

a) fornire entro tre mesi dalla data di chiusura dello ammasso volontario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente per le zone canapicole del nord e del sud:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per le spese di stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione e facchinaggio del prodotto;

b) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti.

Art. 16.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi ed ai documenti forniti dal Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi del precedente art. 15, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 17.

A chiusura della gestione di ammasso, il Consorzio nazionale produttori canapa deve presentare il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 16, saranno indicati: la quantità di canapa conferita e venduta; le spese complessive di gestione e l'ammontare degli interessi di finanziamento per la corresponsione di acconti ai conferenti; le somme erogate a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto.

Art. 18.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della Gestione dell'ammasso volontario.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Per incondizionata approvazione:

Il Commissario ministeriale
del Consorzio nazionale produttori canapa
MONTANARI

(398)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Sostituzione di un componente il Comitato interministeriale istituito dall'art. 2 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti;

Visto l'art. 2 della predetta legge 22 ottobre 1954, n. 1041, con il quale è stato istituito un Comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente e di dare parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano sottoposte al suo esame;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto in data 25 settembre 1963, il proprio decreto registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1963, registro n. 10 Sanità, foglio n. 56, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 10 dicembre 1963, con il quale si è provveduto alla costituzione del predetto Comitato interministeriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, relativo ai compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Vista la designazione in data 31 ottobre 1964 pervenuta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Il tenente colonnello Michelangelo Gobbi, capo dell'Ufficio operazioni, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, è chiamato a far parte in qualità di componente del Comitato interministeriale istituito dall'art. 2 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in sostituzione del tenente colonnello Dino Mingarelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 4. — MOFFA

(477)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Istituzione di una Sezione specializzata per l'economia montana e per le foreste in seno all'Ispettorato regionale delle foreste della Lombardia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire Sezioni specializzate nell'ambito delle circoscrizioni territoriali anche in seno agli Ispettorati regionali delle foreste;

Rilevata la opportunità e la utilità, in considerazione degli aspetti della economia montana della regione, di istituire in seno all'Ispettorato regionale delle foreste della Lombardia una Sezione specializzata per l'economia montana e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° dicembre 1964 è istituita, in seno all'Ispettorato regionale delle foreste della Lombardia una Sezione specializzata per l'economia montana e per le foreste.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(429)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Esenzione sino al 31 dicembre 1965 dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto, in particolare, l'art. 20 di tale legge che autorizza il Ministro per il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, a disporre con proprio decreto, in favore dei coltivatori diretti delle zone colpite dal di-

nastro l'esenzione dal pagamento dei contributi da questi dovuti per le assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia fino al 31 dicembre 1965;

Viste le leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, recanti norme sulle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia in favore dei coltivatori diretti;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esenzione contributiva di cui trattasi;

Decreta:

I coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono esentati, ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia per i periodi e gli importi appresso specificati:

25 per cento del carico contributivo iscritto nei ruoli di competenza dell'anno 1963;

100 per cento del carico contributivo iscritto nei ruoli di competenza degli anni 1964 e 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(407)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.
Approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe di cui ai decreti ministeriali 8 maggio 1958 e 16 luglio 1959.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(524)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.
Approvazione di alcune condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee in caso di morte, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia d'assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita a forma temporanea;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita a forma temporanea, presentate dalla Compagnia d'assicurazione di Milano, con sede in Milano.

Roma, addì 22 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(409)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel

decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) di Brescia e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè - bars - ristoranti e trattorie) di Brescia e provincia.

Esercizi di 1ª e 2ª categoria	L. 63.000
Altri esercizi	» 58.000

Note. — Le retribuzioni medie mensili sopra indicate devono intendersi ragguagliate a n. 26 giornate lavorative nel mese e comprensive del rateo di gratifica natalizia, del vitto, nonchè delle ferie e delle festività.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(500)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel XX Salone mercato internazionale dell'abbigliamento, in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel XX Salone mercato internazionale dell'abbigliamento che avrà luogo a Torino dal 19 al 22 febbraio 1965, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(410)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.

Sostituzione del rappresentante dei commercianti nel Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente suddetto, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1327, e con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387 e 3 settembre 1957, n. 944;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1962 concernente la ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del gr. uff. Enrico Meledandri, sindaco dell'Ente, recentemente deceduto;

Vista la designazione effettuata dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Decreta:

Il rag. comm. Franco Torelli è nominato membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, quale rappresentante dei commercianti, in sostituzione del gr. uff. Enrico Meledandri, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(467)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Malattie infettive » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra convenzionata di « Malattie infettive », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(787)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un appezzamento di terreno ubicato in sponda destra del canale Lanza nel comune di Casale Monferrato.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1964, n. 93861, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un appezzamento di terreno ubicato in sponda destra del canale demaniale Lanza nel comune di Casale Monferrato, della superficie di Ha 0.22.00, censito nel catasto del predetto Comune alla partita 1534, foglio n. 42, particella n. 142, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 compilata dall'Ufficio tecnico erariale di Alessandria in data 16 febbraio 1963 formante parte integrante del decreto stesso.

(577)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Misilmeri (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.401.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(572)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, la provincia di Piacenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 486.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(573)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Valle Agricola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.810.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(552)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Taverna (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.901.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogoteenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(556)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Castroregio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.911.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, aé sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(557)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Crosia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.577.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo steso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(558)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Mottafollone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.797.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(559)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Rovito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.212.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(560)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(561)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Montegiordano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.452.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(562)

Autorizzazione al comune di Montefalcone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(565)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Cervicati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.295.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(563)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Altino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.035.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(564)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.873.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(567)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Sangineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.549.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(566)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(568)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Circello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.802.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(569)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Centrache (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.080.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(553)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Rovigo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 506.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(574)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1965, il comune di Viterbo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 126.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(575)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.208.292, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(615)

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Crespadoro (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.393.198, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(613)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, il comune di Trebisacce (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5235 della *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 30 novembre 1964.

(570)

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, è revocato il decreto ministeriale del 18 novembre 1963 con il quale il comune di Basciano (Teramo), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5942 della *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 14 dicembre 1963.

(571)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Settimo Milanese (Milano), via Montanara	Kalopharma	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3226 del 5 ottobre 1964	Trasferimento da via Crocefisso, 5 - Milano
2	Pomezia (Roma), via Pontina km. 28	Lusit Laboratoire Lucchini	Specialità medicinali chimiche limitatamente alla forma: soluzioni per uso orale	Decreto n. 3227 del 5 ottobre 1964	—
3	Roma, via S. Teodoro, 60	Barek Drugs Chemicals	Specialità medicinali chimiche e biologiche (estensione)	Decreto n. 3228 del 5 ottobre 1964	—
4	Bari, viale Imperatore Traiano, 77/2	I.F.A.R.C.O.	Specialità medicinali biologiche limitatamente a quelle contenenti fermenti lattici	Decreto n. 3229 del 18 novembre 1964	—
5	Alessandria, viale Medaglie d'Oro, 10	Fulton Co. di Ulissi Ernesto	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3931 del 19 ottobre 1964	Modifica denominazione sociale da « C.I.M.A. di Ulissi Ernesto »
6	Bologna, via delle Fragole, 49	Istituto Neoterapico Italiano Biosedra	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3932 del 3 novembre 1964	Modifica ragione sociale da « Itmo Laboratori Biosedra » e trasferimento da Bologna, via Saliceto, 51
7	Roma, via Val Malenco, n. 19	Centotrè Damilano Pharma - S. r. l.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3934 del 18 novembre 1964	Modifica denominazione sociale da « Centotrè » - S. r. l.
8	Trezzano sul Naviglio (Milano)	Aristochimica	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3936 del 3 novembre 1964	Trasferimento da via Butti 16 e da via Prandina, 25, Milano
9	Milano, via Teano, 2/4	Also Laboratori - S. r. l.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3937 del 3 novembre 1964	Modifica denominazione sociale da « Disalgyl » S. r. l.
10	Roma, via A. Vertunni, 40/A e 40/B	Ist. Bioterapico Nazionale	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3940 del 18 novembre 1964	—
11	Milano, via Pietro Calvi, n. 3	La Commerciale Chimica	Specialità medicinali chimiche limitatamente alla forma: gocce	Decreto n. 3941 del 18 novembre 1964	Trasferimento da viale Zara, 126, Milano
12	Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317	Fatro	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3942 del 12 dicembre 1964	Trasferimento da Forlì, via Cucchiari, 27
13	Milano, via Zama, 40/7	Francia Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3944 del 26 novembre 1964	—
14	Caronno Pertusella (Varese), via Monte Rosso	Fitosintex	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3946 del 12 dicembre 1964	—
15	Roma, via Rovigo, 1	Von Boch Arzneimittel	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3950 del 12 dicembre 1964	—
16	Impruneta (Firenze), loc. Tavarnuzze, via Cassia	Farmetrusca	Specialità medicinali chimiche in compresse e confetti	Decreto n. 3206 del 5 ottobre 1964	—

(183)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Bologna, via Parisio, 43	Istituto Neoterapico Italiano	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3933 del 3 novembre 1964	Per cessione dello intero complesso aziendale alla Ditta « ITMO Laboratori Biosedra »
2	Pisa, via Contessa Matilde, 23	S.A.I.D.A.	Specialità medicinali in pomate e soluzioni in genere	Decreto n. 3939 del 18 novembre 1964	Per rinuncia della ditta
3	Roma, circonvallazione Gianicolense, 112/G	Ist. Aerosolterapico Italiano	Specialità medicinali chimiche nelle forme: polveri, granulati, compresse	Decreto n. 3945 del 12 dicembre 1964	Per rinuncia della ditta
4	Napoli, via Marina Nuova, 47	Gherardo Luglio e Figli	Specialità medicinali	Decreto n. 3224 del 5 ottobre 1964	Per rinuncia della ditta

(184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 3 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,83	624,86	624,85	624,85	624,90	624,85	624,87	624,90	624,80
$ Can.	581,46	581,50	581,55	581,60	581 —	581,65	581,60	581,60	581,65	581,50
Fr. Sv.	144,48	144,47	144,47	144,48	144,48	144,49	144,4850	144,50	144,49	144,48
Kr. D.	90,37	90,38	90,40	90,39	90,30	90,41	90,3875	90,37	90,41	90,38
Kr. N.	87,39	87,38	87,40	87,39	87,30	87,41	87,3725	87,39	87,38	87,36
Kr. Sv.	121,64	121,64	121,65	121,655	121,60	121,65	121,6525	121,65	121,64	121,64
Fol.	173,85	173,90	173,90	173,92	173,95	173,86	173,905	173,87	173,87	173,85
Fr. B.	12,59	12,59	12,5940	12,5925	12,5875	12,59	12,5917	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,52	127,525	127,52	127,50	127,52	127,52	127,50	127,52	127,51
Lst.	1746,20	1746,50	1746,50	1746,50	1746,25	1746,80	1746,50	1746,50	1746,80	1746,50
Dm. occ.	157,04	157 —	157,025	157,025	156,99	157,02	157,02	157,05	157,02	157 —
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,1825	24,15	24,18	24,181	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,77	21,78	21,78	21,79	21,80	21,79	21,775	21,76	21,79	21,77

Media dei titoli del 3 febbraio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,85
Redimibile 3,50 % 1934	98,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	581,60
1 Franco svizzero	144,482
1 Corona danese	90,389
1 Corona norvegese	87,381
1 Corona svedese	121,654
1 Fiorino olandese	173,912
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,52
1 Lira sterlina	1746,50
1 Marco germanico	157,022
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,782

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 4 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,83	624,84	624,84	624,83	624,82	624,84	624,85	624,85	624,84
$ Can.	581,62	581,50	581,55	581,30	581 —	581,65	581,42	581,60	581,60	581,50
Fr. Sv.	144,48	144,50	144,49	144,495	144,48	144,48	144,495	144,50	144,48	144,50
Kr. D.	90,39	90,35	90,37	90,35	90,30	90,40	90,37	90,37	90,39	90,38
Kr. N.	87,39	87,365	87,38	87,37	87,30	87,39	87,36	87,39	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,65	121,67	121,66	121,66	121,60	121,65	121,66	121,65	121,65	121,65
Fol.	173,89	173,92	173,92	173,92	173,95	173,92	173,925	173,90	173,92	173,91
Fr. B.	12,59	12,591	12,5930	12,5915	12,5825	12,59	12,5917	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,52	127,515	127,52	127,50	127,52	127,518	127,50	127,52	127,51
Lst.	1746,70	1745,60	1745,50	1745,75	1745,50	1746,50	1745,70	1746,50	1746,50	1745,75
Dm. occ.	157,02	157,06	157,07	157,06	156,99	157,02	157,049	157,02	157,02	157,07
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,18	24,15	24,18	24,18	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,78	21,78	21,78	21,78	21,80	21,79	21,775	21,78	21,79	21,78

Media dei titoli del 4 febbraio 1965

Rendita 5 % 1935	100,925
Redimibile 3,50 % 1934	98,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del del 4 febbraio 1965

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,36
1 Franco svizzero	144,495
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	121,66
1 Fiorino olandese	173,922
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,519
1 Lira sterlina	1745,725
1 Marco germanico	157,054
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Università degli studi di Bari a modificare l'art. 8 del regolamento della Scuola professionale per infermieri presso la Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università.

Con decreto n. 300.16.II.AG.42/3-1100 in data 19 dicembre 1964 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Università degli studi di Bari viene autorizzata a modificare l'art. 8 del regolamento della Scuola professionale per infermiere presso la Clinica ostetrico-ginecoloica dell'Università medesima, approvato con decreto n. 300.7.II.AG.42.215.

(501)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 738 in data 18 gennaio 1965, il geom. Italo Savasta è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno e il sig. Gaetano Toscano è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso.

(688)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Ticino, in comune di Pavia

Con decreto 16 luglio 1964, n. 798/I, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Ticino, segnato nel catasto del comune di Pavia, al foglio VI, lettera O, di mq. 5.000, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 febbraio 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(689)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio regionale sardo cooperative ex combattenti, con sede in Cagliari, e nomina di un amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 gennaio 1965 è stato disposto lo scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio regionale sardo cooperative ex combattenti, con sede in Cagliari, costituito con decreto del Capo dello Stato in data 28 marzo 1954, n. 725 ed è stato nominato amministratore provvisorio il dott. Carlo Furno.

(617)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso pubblico per titoli a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario - personale tecnico.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale, approvato con decreto 3 dicembre 1960 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; e le modifiche al regolamento medesimo, approvate con decreto 12 giugno 1963 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 25 novembre 1964, n. 98 (12/O.G.) del Consiglio di amministrazione di quest'Opera, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli per il conferimento di due posti nella qualifica di agente tecnico in prova della carriera del personale ausiliario - personale tecnico;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, e integrato da due prove d'esame, per il conferimento di due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario - personale tecnico.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

A) possesso della licenza elementare e della patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli;

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatesi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per coloro che hanno diritto a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domnde di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Ammi-

nistrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello (allegato 1) dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal timbro a calendario apposto su di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età:

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, e nel caso che siano avvenute, indicare la data della sentenza ed il magistrato che le ha emesse;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

L'Opera nazionale non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che intendono presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli suindicati determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Amministrazione trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Gli esami consteranno di due prove:

1) prova pratica di scrittura, sotto dettato;

2) prova pratica di idoneità tecnica consistente nella conduzione di un autoveicolo per cui è richiesta la patente di guida di categoria *C* e nella conoscenza delle parti meccaniche dell'automezzo e del loro funzionamento.

Art. 8.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successiva deliberazione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 9.

La prova pratica e la prova di idoneità tecnica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nella prova pratica ed in quella di idoneità tecnica.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato le prove di cui al precedente art. 9 dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

I candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 400, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 400.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilati o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati, gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra altoatesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 567, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la catego-

ria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nela *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 400, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 400.

I concorrenti che già appartenevano agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400 del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e

l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art. 11.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 11.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 11 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 13.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato le prove pratica e di idoneità tecnica e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati agenti tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria personale tecnico. Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente, previo parere favorevole della Commissione per il personale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di agente tecnico.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il presidente: PASTORINO

ALLEGATO N. 1

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale - piazza Adriana n. 2 — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli a due posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario - personale tecnico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza (4).

Data . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(491)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA
ROMA

Concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova

PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 836 in data 23 ottobre 1964 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963:

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, a tre posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova nel ruolo esecutivo della sede centrale, gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o equipollenti;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile. che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificando;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni di diritto civile: libro I del Codice; dei beni; della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

4) nozioni di diritto del lavoro;

5) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

6) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, leggi statistiche);

7) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

8) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'Opera nazionale maternità ed infanzia;

9) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove di esame sono tre: due scritte vertenti sulle sole materie indicate ai numeri 1-2, ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra, ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti, prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

e) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

f) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

m) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

o) i candidati, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 400 della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

s) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà provata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 30.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso, in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra.

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimatto o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Ope-

ra o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 10, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali amministrativi di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado XI di gruppo *B* del personale statale. Ai provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, col grado 8°, ex grado XI del personale statale, gruppo *B*, del ruolo esecutivo della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione presso gli uffici della sede centrale in Roma.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 4 gennaio 1965

Il presidente: Angela GOTELLI

Il direttore generale: Carmelo CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia - Lungotevere Ripa, 1 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente *oppure* domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titolo ed esami a 3 posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova (gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato) indetto il 4 gennaio 1965

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . *oppure* (2) . . . .

d) non ha riportato condanne penali (3)

e) è in possesso del diploma di . . . . . .;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4): . . . .;

g) ha prestato servizio come impiegato presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5): . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Note:

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 30, devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le Amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

(448)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti a dodici posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 49, portante modificazione all'art. 4 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 13 luglio successivo, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a dodici posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Genova;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 165, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approvata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria stessa;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per dodici posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Genova:

1. Pasini dott. Paolo Martino . . punti 46,61 su 100
2. Barboro Luigi . . . . . . » 34,25 »
3. San Martino dott. Pietro . . . » 30,50 »
4. Nattino dott. Gian Pietro . . . » 27,71 »
5. Legnani dott. Giorgio . . . . » 18,00 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 5 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1965
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 201. — VENTURA SIGNORETTI

(704)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1964, avranno luogo in Roma, presso l'Aula magna dell'Ateneo Antoniano, viale Manzoni, n. 1, alle ore 8,30 dei giorni 22, 23 e 24 febbraio 1965.

(602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Concorso a un posto di comandato presso il Centro di studi di filologia italiana, presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un Centro di studi di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e l'edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura dalle origini al secolo XIX;

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il Centro, per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione;

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del Centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952;

Apre il concorso ad un posto di comando presso il Centro di studi di filologia italiana.

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che al momento della pubblicazione del presente bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire entro il 30 aprile prossimo alla Accademia della Crusca (piazza dei Giudici, 1, Firenze), per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizie in tre esemplari sulla propria operosità scientifica e didattica;
4) lavori a stampa o dattilografati, e qualsiasi altro titolo o documento che essi ritengano utile presentare.

Il vincitore sarà comandato per un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Il presidente dell'Accademia della Crusca
Giacomo DEVOTO

(628)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1964, registro n. 11 Interno, foglio n. 189, con il quale venne indetto un concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione degli archivi di Stato, è costituita come segue:

Presidente:
Lombardo prof. dott. Antonino, ispettore generale degli Archivi di Stato.

Componenti:
Perrella dott. Renato, sovrintendente - direttore capo di 1ª classe;
Sarlo dott. Ottavio, vice prefetto ispettore;
Califano prof. dott. Elio, sovrintendente - direttore capo di 2ª classe;
Pavone prof. dott. Claudio, direttore.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal primo archivista di Stato dott. Ferdinando Guarneri.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 16 del bilancio del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964
Registro n. 38 Interno, foglio n. 128

(514)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di quattro membri aggregati in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Firenze, del concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'espletamento di prove facoltative.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135.P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Stori Luigi, l'interprete principale Pepi Renato, l'interprete principale Kofler Adalberto ed il revisore capo Galardini Aldo, sono nominati membri aggregati della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative: il primo per la lingua francese, il secondo per la lingua inglese, il terzo per la lingua tedesca ed il quarto per la telegrafia.

Roma, addì 9 gennaio 1965

(385) *Il direttore generale*: RENZETTI

Avviso relativo alle graduatorie del concorso a diciassette posti di interprete in prova

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1964 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale che modifica le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a diciassette posti di interprete in prova, bandito con decreto ministeriale 19 dicembre 1962, n. 2295.

(707)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1964, n. 989, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Frosinone, dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi, nonchè dai Comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto vicario di Frosinone;

Componenti:

Guccione dott. Ferdinando, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Porzi dott. Ugo, medico provinciale, designato dal Ministero della sanità;

Nagar dott. Benito, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Cassino;

Norcia dott. Arcangelo, specialista in ostetricia, aiuto di ruolo presso l'Ospedale civile di Frosinone;

Vittori signora Luisa, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott. Giuseppe Giani, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la Prefettura di Frosinone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 15 gennaio 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(449)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 828 del 12 febbraio 1964, con cui è stato indetto il bando di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, indicato in premessa, è composta:

Presidente:

Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Componenti:

Pisani dott. Pietro, consigliere di 1ª classe, designato dalla Prefettura di Messina;

Scibilia dott. Giovanni, medico provinciale di 1ª classe, designato dal Ministero della sanità;

Motta prof. dott. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Messina, designato dall'Ordine dei medici;

Finocchio prof. dott. Domenico, primario del reparto ostetrico dell'Ospedale Sant'Angelo dei Rossi di Messina;

Miuccio Maddalena, ostetrica condotta designata dai Comuni.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonino Riolo, funzionario della Prefettura di Messina, con la qualifica di consigliere di 1ª classe.

Le prove di esame avranno luogo presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Messina, addì 11 gennaio 1965

Il medico provinciale: BROCCIO

(474)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2702 del 14 giugno 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como, alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la terna proposta dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 che ha sostituito l'art. 50 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tumbiolo dott. Salvatore, direttore di sezione, Amministrazione civile dell'interno, Prefettura di Como;

Giannattasio dott. Giovanni, medico provinciale superiore, Como;

Coggi prof. Cesare, primario ostetrico ginecologo dell'I.P.I.M. di Como;

Cantoni dott. Fermo, libero professionista specialista in ostetricia e ginecologia di Erba;

Ariata Carmela, ostetrica condotta di Como.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Antonio Piccolo, funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Como e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 gennaio 1965

Il medico provinciale: LUPI

(493)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3249 del 27 maggio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Salerno, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici di Salerno e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Panassidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Linguiti dott. Salvatore, direttore di sezione della Prefettura di Salerno;

Santoro dott. Matteo, medico provinciale superiore di Salerno;

Cantalamessa prof. Silvio, primario medico degli Ospedali riuniti di Salerno;

Sarro prof. Mario, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Polla;

Avella dott. Giuseppe, medico condotto di Roccagloriosa;

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del medico provinciale di Salerno.

Salerno, addì 15 gennaio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(390)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3249 del 27 maggio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Salerno, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Arpago dott. Nicola, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Salerno;

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Merlino prof. Francesco, direttore della Scuola di ostetricia e ginecologia presso gli Ospedali riuniti di Salerno;

Longo prof. Guglielmo, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale civile di Polla;

Guidotti Francesca, ostetrica condotta del comune di Cava dei Tirreni.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Guida Angela Maria, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Salerno.

Salerno, addì 15 gennaio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(391)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 10 agosto 1964 entrambi numero 7800/64, concernenti rispettivamente approvazione graduatoria e assegnazione delle condotte ai concorrenti vincitori nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 10470 in data 22 ottobre 1964, con il quale, a seguito della rinunzia del dott. Del Baglivo Giuseppe, fu dichiarato vincitore della condotta medica di Sant'Angelo Fasanella il dott. Scianni Fedele;

Vista la comunicazione del sindaco di Sant'Angelo Fasanella relativa alla rinunzia del predetto dott. Scianni Fedele a quella condotta per non avere assunto servizio nel termine assegnatogli;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Scianni;

Considerato che il dott. Guzzo Sabato, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Guzzo Sabato è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Sant'Angelo Fasanella.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Sant'Angelo Fasanella, sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 19 gennaio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(492)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2356 del 9 luglio 1964, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962;

Considerato che l'ostetrica Moresco Anna Maria, dichiarata vincitrice della condotta consorziale di Porto Tolle, ha fatto pervenire formale atto di rinunzia per tale sede;

Ritenuto che possa procedersi alla nomina, per detta sede, della candidata che segue nella graduatoria generale;

Tenuti presente l'ordine della graduatoria delle concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa l'ostetrica Rossi Adriana è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Porto Tolle (comprendente le località: Boccasette, Cà Zuliani, Pila di Porto Tolle e Scanarello di Contarina), a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Rovigo, addì 7 gennaio 1965

Il medico provinciale: RUBERTO

(336)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2017, del 17 novembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2018 del 17 novembre 1964, con il quale vennero assegnate le condotte veterinarie vacanti ai concorrenti risultati vincitori;

Visti gli atti di ufficio, dai quali si rileva che il dott. Giovanni Rosa ha rinunziato alla condotta veterinaria del comune di San Giovanni Rotondo; che il dott. Arturo Franco ha rinunziato alla condotta veterinaria del comune di Orsara di Puglia, non avendo assunto servizio nel termine perentorio assegnatogli; che il dott. Pietro Del Pò ha rinunziato alla condotta veterinaria del comune di Deliceto e che il dott. Stefano D'Apolito ha rinunziato alla condotta veterinaria del comune di Ischitella;

Tenute persenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso dai concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Arturo Franco è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di San Giovanni Rotondo;

Il dott. Pietro Del Pò è dichiarato vinictore della condotta veterinaria del comune di Orsara di Puglia;

Il dott. Lellis Michele è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Deliceto;

Il dott. Ugo Lucatelli è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Ischitella.

I sindaci dei comuni di San Giovanni Rotondo, Orsara di Puglia, Deliceto ed Ischitella sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 18 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(476)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2532 del 15 dicembre 1964, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 347 del 14 febbraio 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Monea Francesco: Reggio Calabria (condotta sud);
2) Ferrari Giovanfrancesco: Palizzi;
3) Zurlo Filippo: Canolo-Agnana;
4) Minuto Saverio: Sant'Ilario-Portigliola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 16 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: SALTARI

(432)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.